

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ### -

I Sezione Civile

in persona del Gop Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 5666 Ruolo generale degli  
affari civili contenziosi dell'anno 2019, avente a oggetto: "###  
personale" e vertente TRA ### (C.F. ##), rappresentata e  
difesa dagli avv.ti ### (C.F. ##) e ### (C.F. ##), presso il  
cui studio sito in Napoli al ### I, n.75; -Attrice

E ### (C.F./P.IVA ##), in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ##),  
### (C.F. ##), ### (C.F. ##) e ### (C.F. ##), ed  
elettivamente domiciliati in ### alla Via (...), presso la sede  
dell'Ente. -Convenuta

Conclusioni: come in atti.

RITENUTO IN FATTO

Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni  
loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente  
sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello  
"svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi del combinato  
disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,  
immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento  
dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta  
indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della  
decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione  
normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini  
della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al  
giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente  
richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le  
comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti

difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.

Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, l'ASL di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all' evento verificatosi in data ###, all'interno dei locali dell'### distretto 23, sito in ### A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che:” in data ###, alle ore 10:30 circa, si trovava all'interno dell'### distretto n.23, sita in ### alla via degli ### n.85; nel percorrere il corridoio del piano terra che portava agli ambulatori, rovinava al suolo a causa della presenza di acqua piovana proveniente dal soffitto non mantenuto (cfr. foto depositate); la presenza di acqua piovana sul pavimento non era delimitata, né indicata da idonea segnaletica, né in alcun modo visibile e ciò a causa della trasparenza dell'acqua; per effetto della caduta, l'attrice lamentava forti dolori al gomito destro ed era immediatamente soccorsa da alcuni dipendenti dell'ASL presenti sul posto e dalla ### medica di turno; a causa del persistere della sintomatologia dolorosa al gomito destro, era accompagnata presso il P.S. del presidio ospedaliero di ### ove i sanitari, a seguito di esami clinici, le riscontravano una frattura scomposta della paletta omerale a destra, con prognosi di 25 gg applicandole un apparecchio gessato brachiometa carpale;”.

In conseguenza di ciò, chiedeva accertare la esclusiva responsabilità ex art.2051 dell'ASL di ### nell'accadimento dell'evento dannoso e, condannarlo al pagamento della somma di €. 12.986,00 per danno biologico stimato al 6%, più 686,00 per ITT per giorni 7, 2205,00 per ITP al 75% per 30 giorni e 367,50 per ITP al 25% per 15 giorni ed euro 500 per spese di perizia medica per le lesioni personali subite oppure al pagamento di quelle rispettive somme, maggiori o minori ritenute di giustizia per il ristoro di tutti i danni subiti, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento e svalutazione monetaria fino al soddisfo. ### di ### e competenze, con distrazione in favore dei difensori costituiti.

Costituitasi in giudizio l'### chiedeva, in via preliminare l'inammissibilità della domanda per eccessiva genericità della

citazione, nonché il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata e carente da un punto di vista probatorio.

Più nel dettaglio, assumeva che la ricostruzione dell'evento dannoso fosse lacunoso e declinava qualsivoglia responsabilità ritenendo che la stessa, nella causazione del sinistro, è da ascrivere, alla esclusiva colpa e disattenzione dell'attrice.

In conseguenza di tanto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Esauritasi l'istruttoria, con l'escussione dei testi e l'espletamento della c.t.u. medico - legale, all'udienza dell'19.02.2026, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ordinari (40+20 giorni) per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

In limine litis, va dato atto che il presente procedimento è pervenuto sul ruolo di questo giudice in data ###.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art. 164 IV c.p.c., sollevata dalle parti convenute sin dai primissimi atti difensivi.

Le circostanze indicate, sia pur sinteticamente, da parte attrice, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Anche con riguardo alla dinamica dell'accaduto si ritiene che le allegazioni di parte attrice

siano sufficienti ad individuare il luogo e ora in cui si è verificato l'infortunio.

Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni degli atti di citazione sono stati posti nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito, pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente "l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda").

Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La fattispecie in esame va inquadrata nel disposto normativo di cui all'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito da parte del custode (### Cass. n. 2477 del 2018, n. 11526 del 2017 e n. 25214 del 2014).

Il fondamento di tale responsabilità va individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. In altri termini, ricorre la responsabilità del custode allorquando i danni siano causalmente riconducibili all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.

In attuazione del principio sancito dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il custode e la res, il danno subito ed il rapporto

di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Quest'ultimo va inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cassazione, sez. 3, Ord., n.2480/2018).

Dagli elementi probatori acquisiti è emerso che l'attrice mentre percorreva il corridoio del piano terra, che portava agli ambulatori, cadeva al suolo riportando lesioni personali a causa di acqua piovana proveniente dal soffitto non mantenuto.

In particolare, il teste ### ha riferito: "la signora era a circa tre metri davanti a me. Io mi trovavo lì perché sono cardiopatico ed ero andato a chiedere di un tecnico per il defibrillatore che porto. Non ero andato lì con la sig. ### La signora camminava davanti a me ed io stavo uscendo, quando l'ho vista cadere. Stavamo andando tutti e due nella stessa direzione. Camminavamo su un corridoio di circa 8-10 metri in direzione dell'uscita. La signora ### era da sola. Mi sono avvicinato e mi sono accorto che a terra c'erano due pozzanghere di acqua e guardando il soffitto ho visto che l'acqua gocciolava da lì: c'era una piccola fessura, ma non ricordo se il soffitto era in muratura. Sono intervenute anche altre persone, tra cui una signora bionda un po' grassottella e una signora della ### Preciso che quel giorno piovigginava. ### è caduta proprio sulle pozzanghere di acqua".

Il teste, ### ha riferito:" Io quel giorno ero al ### per lavoro, stavo al piano terra, nel corridoio, stavo ritornando dal ### quando ho visto la collega ### a terra, mentre si girava, in una pozza di acqua. Infatti, in quel punto, quando pioveva, cadeva acqua dal soffitto. Si diceva che c'era un problema di infiltrazione per la guaina. La mia collega non si riusciva a rialzare, sono intervenuti anche altri colleghi e penso che l'abbiano portata a fare una radiografia. Non ho assistito alla caduta, ma ho visto la collega già a terra. Mi sembra che non vi fosse la segnalazione di pericolo per il pavimento bagnato.

Quel giorno era piovuto. La collega mi riferì anche che era scivolata sull'acqua. Riconosco il luogo dell'incidente e le doghe del soffitto da cui scendeva l'acqua, nelle fotografie che mi vengono mostrate dal Giudice. Non ricordo da quanto tempo era in atto la situazione di infiltrazione dal soffitto, in caso di pioggia. Preciso che il pavimento del corridoio era chiaro e lucido; quindi, difficilmente si percepiva la presenza dell'acqua." Le riproduzioni fotografiche in atti confermano la fessura nel soffitto e la mancata manutenzione dello stesso.

Gli elementi probatori appaiono degni della massima credibilità, in quanto non risultano contrastati da elementi probatori di segno contrario e le deposizioni dei testi, tra loro, circostanziate e dotate di coerenza logica intrinseca ed estrinseca, risultano particolarmente attendibili, in quanto rese da soggetti che hanno assistito visivamente ai fatti.

Si evince, pertanto, la mancata manutenzione del soffitto, cui l'ASL è tenuta, in virtù del rapporto di custodia.

Tale condizione costituisce per l'utente una situazione di pericolo ed almeno, in via precauzionale l'ASL avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti al fine di evitare l'utilizzo del corridoio mediante l'apposizione di adeguata segnaletica.

Parte attrice ha fornito idonea prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Di contro, il convenuto non ha provato di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare i pericoli al corridoio di passaggio, anche in considerazione della ridotta estensione di quest'ultimo, e la conseguente oggettiva possibilità di esercitare su di esso un continuo ed efficace controllo, né ha fornito prova dell'intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale. Pertanto, gli elementi raccolti consentono di ricostruire in modo attendibile il meccanismo causale dell'infortunio e di concludere che lo stesso è stato cagionato da un fattore dannoso creatosi nel corridoio all'interno dei locali dell'ASL e che le lesioni subite dall'attrice sono ben compatibili con la dinamica del sinistro.

Per quanto attiene alle lesioni personali riportate dall'attrice a causa del sinistro oggetto di giudizio, il ### Dr. ### ha riscontrato sussistente il nesso di causalità con le lesioni riportate

dall'attrice consistite in "### contusivo distorsivo del gomito con frattura della paletta omerale trattato con tecnica conservativa" ed il sinistro per cui è causa.

In relazione al quantum della pretesa risarcitoria appaiono congruenti e correttamente formulate le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione e nella quantificazione delle lesioni subite. Passando alla liquidazione dei danni, va rilevato che il c.t.u., in base all'esame della documentazione medica prodotta ed all'esame personale dell'attore è giunto alla conclusione che le lesioni subite dall'attrice hanno provocato postumi permanenti stabilizzati che incidono per il 5 %, determinando danno biologico temporaneo totale pari a 25 giorni; danno biologico temporaneo parziale al 50%: pari a 20 giorni; danno biologico temporaneo parziale al 25% pari a 20 giorni.

Tale danno va liquidato in via equitativa, utilizzando come criterio di equità le più recenti tabelle di liquidazione elaborate dall'osservatorio della giustizia civile di ### in applicazione dei criteri dettati dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza 11.11.08 n. 26973, che impone la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza sotto distinzioni (in particolare tra danno biologico e danno morale), che hanno ricevuto l'avallo della Suprema Corte (Cass. 7.6.11 n. 12408); per cui, atteso che l'infortunata, all'epoca del sinistro aveva un'età di 59 anni, si hanno le seguenti liquidazioni: i hanno le seguenti liquidazioni: €. 5.455,55 per invalidità permanente 5%; €. 1.404,50 per invalidità temporanea totale x gg. 25; €. 561,80 per invalidità temporanea parziale al 50% x gg. 20 ed €. 280,90 per invalidità temporanea parziale al 25% x gg. 20; spese mediche per euro 200,00 per un totale complessivo di euro 7.902,45.

Pertanto, l'ASL va condannato al pagamento, in favore dell'attrice ### di euro 7.902,45.

La somma è già comprensiva della svalutazione monetaria la cui risarcibilità (anche d'ufficio), versandosi in ipotesi paradigmatica di debito di valore, è pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (per tutte cfr. Cass. 30.7.1986, n. 4895) le quali

riconoscono alla voce risarcitoria in esame la funzione di permettere la reintegrazione del patrimonio del danneggiato senza che lo stesso abbia a subire le conseguenze negative della perdita di valore di acquisto della moneta.

Sulla somma da risarcire, ammontante ad euro 7.902,45 vanno calcolati gli interessi legali che decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 1282 c.c. (Cfr. 9.1.1996, n. 83; Cass. 11.12.1990, n. 11786; Cass. 22.6.1982, n. 3803 e Cass. 13.9.1974, n. 2489). Nessun dubbio può sussistere più a riguardo, atteso - da un lato - che la liquidazione trasforma il debito di valore in debito di valuta e - dall'altro - che, a norma dell'art. 282 c.p.c. come da ultimo modificato, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e, quindi, il credito - oltre che liquido - esigibile.

Va, peraltro, chiarito che nella liquidazione suddetta non è stato ricompreso il c.d. danno morale, quale lesione ulteriore di interessi costituzionalmente rilevanti ma, tuttavia, diversi dal bene salute, non essendo stata raggiunta la relativa prova al riguardo e non potendosi ritenere che sia risarcibile un ulteriore voce di danno in via autonoma in base ai principi giurisprudenziali più recenti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. In particolare, sulla risarcibilità del c.d. danno morale, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione a ### nella sentenza 26972/08, che appare maggiormente condivisibile anche rispetto a successive pronunce della Suprema Corte.

Com'è noto, le ### non hanno escluso rilevanza risarcitoria alla sofferenza morale. La Suprema Corte ha escluso solo ogni automatismo risarcitorio, incompatibile con i principi generali del danno: in altri termini, occorre la prova di una sofferenza morale soggettiva non coincidente con quella derivante dal biologico in quanto tale, con conseguente divieto di liquidare tale sofferenza, ove provata, come frazione del biologico.

Altro punto centrale nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte è rappresentato dalla necessità che si accerti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, anche quando si è in presenza di diritti dotati di questo carattere, alla luce dei principi

in tema di onere probatorio richiamati dalle ### "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato" (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; 16004/2003).

Ne consegue che tutte le voci (salute, sofferenza morale etc.) che determinano la somma unitaria e complessiva data a titolo di danno ex art. 2059 c.c. devono essere provate nello specifico; ciò, perché le ### ribadiscono con forza la funzione riparatrice del risarcimento dell'illecito aquiliano: "Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/86, è stata, infatti, superata dalla successiva sentenza n. 372/94, seguita dalla Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. In via di estrema sintesi, ai fini della presente pronunzia, può quindi dirsi che, stando alle riportate ###

- 1) ogni pregiudizio, ancorché in via presuntiva, deve pur sempre essere provato ed allegato e mai può essere riconosciuto in via automatica: ciò, quindi, vale anche per la sofferenza morale;
- 2) la sofferenza morale spetta solo quando c'è reato;
- 3) la sofferenza morale da biologico non può coincidere con il mero dolore derivante dalla lesione della salute, posto che ovviamente ciò è già attratto dalla relativa liquidazione, ma deve rappresentare una sofferenza soggettiva in sé considerata;
- 4) la sofferenza morale, ove provata, non può essere liquidata sulla base della mera frazione del biologico: il che - lungi dal rappresentare la negazione di tali interessi - ne rappresenta anzi una valorizzazione; infatti, escludere che la sofferenza morale rappresenti inevitabilmente una frazione del biologico, significa riconoscere alla sofferenza morale valore inferiore rispetto al biologico, laddove può essere anche maggiore;
- 5) riconoscere il biologico e, per effetto della sola lesione della salute, dare anche una somma ulteriore a titolo di

danno morale, significa quindi, ovviamente, dare luogo ad una mera duplicazione; 6) può dirsi che in una qualche misura - in caso di danno non patrimoniale derivante da lesione della salute - c'è una sorta, per così dire, di "base indennitaria" a cui si aggiunge una somma ulteriore, che serve appunto a personalizzare il danno, ove vi sia la prova di sofferenze o dolori, somma che non può essere dogmaticamente confinata in una misura ridotta dalla salute. La successiva giurisprudenza conferma quanto riepilogato in questa sede: Corte di Cassazione, sentenza n. 29191/08 esclude la legittimità di un risarcimento del morale nella misura del 30% del biologico: "### quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di ### contenuta nel ### di ### ratificato dall'### con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico". Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico. Ed ancora, la necessità della prova rigorosa della sofferenza, nonché il fatto che la liquidazione della stessa debba essere del tutto svincolata dal biologico, trova conferma nella recente pronuncia della Cassazione del 11.6.2009 n. 13530, secondo cui: "In tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in

essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come "pretium doloris", ma anche come risposta soddisfattiva alla lesione della dignità umana".

Alla luce di ciò, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un grave pregiudizio arrecato a diritti costituzionalmente rilevanti, la situazione prospettata non può essere risarcita; del resto, qualora si procedesse alla sua liquidazione, in mancanza di prova di ulteriori pregiudizi specifici, si determinerebbe una duplicazione delle voci di danno, il che è proprio ciò che la Suprema Corte mira a scongiurare con le citate pronunce.

Con riferimento alla ipotesi avanzata da parte attrice, relativa all'incidenza negativa di eventuali esiti a carattere permanente sulle sue abitudini e sulla capacità lavorativa si osserva quanto segue.

Sebbene il CTU riferiva che "In considerazione del lavoro amministrativo dell'attrice, che la obbliga a svolgere gran parte della sua attività mediante l'utilizzo del computer, si può indicare un riflesso sulla capacità di lavoro specifico di circa il 20%", questo Giudice, sul punto, intende chiarire come di seguito. Orbene, la diminuzione o la perdita della capacità di svolgere la propria professione si traduce in una privazione o significativa contrazione del reddito. La liquidazione di questo danno richiede un procedimento articolato, incentrato sulla dimostrazione della correlazione tra la lesione subita, la ridotta possibilità di lavoro e la conseguente perdita di introiti. Il parametro di riferimento è il reddito effettivo percepito dalla persona al momento dell'evento dannoso - comprensivo delle eventuali voci accessorie e degli incrementi ragionevolmente prevedibili - moltiplicato per un idoneo coefficiente di capitalizzazione che tenga conto della durata della vita lavorativa residua e di altre variabili finanziarie (come tassi di interesse attualizzati). Non si procede a semplici automatismi percentuali basati su valutazioni medico-legali, ma

occorre dimostrare l'impatto concreto sui redditi e sulle prospettive di carriera. La Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo per il giudice di considerare analiticamente tutte le componenti della retribuzione potenzialmente perse: ferie, indennità, premi, contributi e progressioni di carriera, per valorizzare la perdita patrimoniale nella sua integrità. La parte lesa ha il compito di provare sia il nesso tra l'infortunio e la ridotta capacità lavorativa, sia la concreta diminuzione del reddito. Questa prova può basarsi su presunzioni, consulenze tecniche, documenti contrattuali, storici reddituali e ogni altro elemento oggettivo. Il giudice può procedere a una personalizzazione in presenza di conseguenze straordinarie, come nel caso in cui le limitazioni fisiche precludano occasioni di guadagno comunque accessibili a persone con simile profilo.

In tali situazioni, la liquidazione equitativa si combina con una specifica motivazione, assicurando che il risarcimento sia commisurato al caso concreto e non si basi esclusivamente su schematismi o tabelle astratte.

Inoltre, la casistica impone di distinguere tra danno patrimoniale passato che corrisponde ai redditi effettivamente persi fra il giorno dell'evento e il momento della liquidazione e danno patrimoniale futuro che rappresenta il mancato guadagno che il soggetto subirà negli anni successivi in conseguenza permanente delle lesioni, valutato su base prognostica e stimato attraverso indicatori di capitalizzazione. ### 1607/2024 della Cassazione che ha ribadito il principio dell'integralità del risarcimento, imponendo di considerare tutte le componenti della retribuzione e i riflessi previdenziali e sul trattamento di fine rapporto. La Cassazione ha affermato che la liquidazione deve coprire ogni profilo di perdita, attuale o futura, senza automatismi percentuali.

Applicando i suesposti principi al caso che ci occupa, l'attrice non ha fornito la prova della effettiva contrazione o privazione del reddito in conseguenza del danno subito. Manca agli atti la prova del nesso tra il danno e la limitata capacità lavorativa (ad esempio mancanza di premi o diminuzione stipendiale).

La carenza probatoria appena riscontrata travolge, altresì, gli esiti di quella parte di attività peritale d'ufficio espletata nel corso del giudizio.

La CTU, infatti, si è dimostrata, in relazione alla parte seconda del quesito n.4, del tutto esplorativa e, pertanto, non utilizzabile, poiché volte a supplire ad una carenza probatoria ab origine e non a valutare fatti da acquisire a cura della parte che ne ha il relativo onere.

Come è noto la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti" (così Cass. 06/12/2019, n. ###). ### processuali Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta dalle parti e dal valore del decisum.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta ASL di ###

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 5666/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede: 1. Accoglie la domanda avanzata da ### 2. Per l'effetto, condanna l'ASL di ### in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni cagionati all'attrice nella misura di € 7.902,44, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; 3. ### l'ASL di ### in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in €. 264,00 per spese ed €. 2.540,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione agli avv.ti ### e ### 4.

Le spese di CTU liquidate sono poste definitivamente a carico della convenuta ###